SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

1º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ANGIUS

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1878) ***Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplicazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 5
DONISE *(Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione* 2, 3, 4

DL 0184

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1878) ***Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Donise di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DONISE, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, il disegno di legge in discussione, presentato dal ministro delle finanze Visco, è stato approvato e profondamente modificato dalla Camera dei deputati, tanto è vero che è cambiato anche il titolo. L' originario «Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali» è stato completato con l'aggiunta delle parole «e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari».

Occorre precisare che l'adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari, di cui all'articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati, è già contenuto nel comma 12, lettera *a),* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 669 (la cosiddetta manovrina di fine d'anno) attualmente all'esame dell'Assemblea. Ritengo tuttavia sia opportuna l'approvazione anche di questa parte del provvedimento in quanto, in ragione dell'assegnazione in sede deliberante, è probabile che l'*iter* di questo disegno di legge si concluda prima della conversione in legge del citato decreto di completamento della manovra di finanza pubblica.

Devo aggiungere che il lavoro svolto dalla Camera ha coinvolto l'insieme dei Gruppi parlamentari e il disegno di legge è stato approvato a larga maggioranza: su 344 presenti, 342 hanno votato sì e soltanto 2 hanno votato no.

Il disegno di legge al nostro esame prevede un ulteriore adeguamento della disciplina dell'IVA sulle operazioni intracomunitarie. La normativa attualmente vigente sugli scambi intracomunitari è entrata in vigore con il decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito dalla legge n.427 del 29 ottobre 1993, che ha recepito un insieme di direttive comunitarie – la più importante delle quali è la sesta del 1977, modificata

successivamente da altre direttive – riguardanti la tassazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto degli scambi all'interno della Comunità, cioè di quelle transazioni che con l'abolizione delle dogane non potevano più essere considerate esportazioni o importazioni in senso tradizionale, ma semplicemente acquisto o cessione di beni intracomunitari. Infatti la legge che recepisce queste direttive detta una disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie soggette all'IVA applicabile fino all'adozione del regime definitivo degli scambi nella Comunità europea.

La prima considerazione che può essere fatta è che questo provvedimento, pur favorendo una semplificazione ed un ulteriore passo in avanti verso la liberalizzazione del mercato comune europeo, rappresenta sempre un momento transitorio, ed è quindi necessario rimodulare il quadro normativo complessivo dell'IVA per garantire un regime concorrenziale più libero tra le imprese e più aperto nel rapporto con gli altri soggetti della Comunità europea.

La titolarità della riscossione delle imposte secondo la normativa vigente è collocata in linea di massima presso l'amministrazione del paese dell'acquirente dei beni se soggetto di imposta; il già citato decreto-legge n. 331, convertito dalla legge n. 427, ha introdotto come nuovo presupposto impositivo l'acquisto e la cessione intracomunitari del bene. Il disegno di legge in discussione recepisce una nuova direttiva della Comunità europea del 10 aprile 1995, che modifica parzialmente ma sostanzialmente la sesta direttiva del 1977 ed introduce nuove misure di semplificazione in materia di IVA, con particolare riguardo al campo di applicazione ed alle modalità pratiche di applicazione delle esenzioni.

Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1 prevede l'esenzione dall'IVA dei beni per uso personale acquistati da non residenti in paesi della Comunità. Introduce inoltre – e questo è un aspetto di grande rilievo – il criterio della committenza, nel senso che si considerano eseguite nel paese del committente quelle prestazioni di servizio, comprese le perizie, eseguite in altro Stato membro e si esenta il prestatore dalla fatturazione IVA nei confronti del committente. Le suddette prestazioni saranno autofatturate da chi acquista sulla base del proprio regime nazionale, così come avviene per le merci. Si deroga, in questo modo, al principio generale della territorialità dell'imposta e si introduce, ripeto, il criterio della committenza.

L'altra novità importante introdotta da questo disegno di legge è costituita dalla istituzione di depositi fiscali, denominati «depositi IVA». Al riguardo la nuova normativa, oltre a stabilire che l'introduzione dei beni in tali depositi (a seguito di importazioni, acquisti e cessioni intracomunitari) avviene senza applicazione dell'imposta, prevede il non assoggettamento ad IVA delle operazioni che si svolgono al loro interno. Nei depositi fiscali IVA possono essere introdotti beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. I soggetti abilitati a gestire tali depositi sono le imprese esercenti magazzini generali già munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa.

Altri soggetti, su autorizzazione del direttore generale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati ad istituire depositi fiscali. Un decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 1º marzo 1997, fisserà le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. Le operazioni intracomunitarie che si possono effettuare nei depositi IVA senza pagare imposta sono l'introduzione, l'acquisto, la cessione, la custodia di beni e così via; la movimentazione delle merci, il passaggio di proprietà, le manipolazioni o i servizi incorporati, incluso lo stoccaggio, vanno registrati; il pagamento del tributo avverrà al momento dell'estrazione dei beni da detti magazzini dal soggetto che procede all'estrazione.

Con il comma 2, lettera *l)*, dell'articolo 1 le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici vengono assimilate alle cessioni non imponibili. In passato i produttori agricoli erano tenuti all'applicazione dell'IVA con recupero a carico degli acquirenti identificati in altri Stati membri, i quali poi dovevano chiedere il rimborso presso la nostra amministrazione finanziaria. Anche sotto questo profilo, dunque, si registra una semplificazione delle operazioni.

Con questo ho sommariamente esposto il contenuto dell'articolo 1. L'articolo 2 contiene prevalentemente misure di razionalizzazione e semplificazione a favore dei soggetti d'imposta che operano nel settore dei traffici internazionali. Al riguardo vorrei sottolineare alcuni punti. In particolare al comma 1, lettera *b)*, si raccorda la normativa sulle cessioni alle esportazioni con la recente abolizione della bolla di accompagnamento per le merci viaggianti. Si prevede infatti che la vidimazione dell'ufficio doganale ai fini della fatturazione differita possa essere apposta sul documento di trasporto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La successiva lettera *c)* introduce poi un'importante novità perchè estende la possibilità di utilizzo del *plafond* – meccanismo che consente di acquisire beni e servizi senza pagamento di imposta – a tutti i beni e servizi inerenti all'attività di esportatore od operatore assimilato, con la sola limitazione dell'acquisto dei fabbricati e delle aree edificabili.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede la formazione di un *plafond* unico, mentre il comma 3 concerne la tenuta dei registri e l'annotazione delle operazioni. Infine, il comma 4 contiene una norma interpretativa per quanto riguarda la questione relativa alla cessione di navi destinate all'esercizio di attività commerciali non imponibile ai fini IVA: in sostanza la norma specifica che debbono intendersi come navi destinate all'esercizio di attività commerciali anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, le chiatte e così via.

L'articolo 3 del provvedimento in esame concerne l'adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari. Infine, l'articolo 4 semplifica e modifica alcune operazioni finanziarie; in particolare, estende l'applicazione del regime di esenzione IVA al campo delle operazioni creditizie e finanziarie.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Donise per l'ampia e approfondita relazione e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE